



STATUTO

"VOGLIO VIVERE – ONLUS

Membro Unione Internazionale R. Follereau"

Art. 1 – Costituzione

1 - E' costituita, con sede in Biella, l'Associazione denominata **"VOGLIO VIVERE – ONLUS – membro Unione Internazionale Raoul Follereau**, (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di seguito detta "Associazione".

2 - L'associazione è membro dell'Unione Internazionale delle Associazioni Raoul Follereau.

L'associazione è membro dell'Unione Internazionale delle Associazioni Raoul Follereau a seguito del protocollo di adesione firmato il 28 febbraio 2004 tra il presidente UIARF Michel Recipon ed il presidente dell'Associazione Voglio Vivere ONLUS Guido Barbera. Il protocollo ha sotituito l'abilitazione iniziale del 28 aprile 2003 attribuita dal Presidente Michel Récipon alla Signora Paola Pagani per diffondere il messaggio di Raoul Follereau e ad operare con lo stesso spirito in attività contro la lebbra e contro tutte le lebbre.

Il Presidente dell'Unione Internazionale delle Associazioni Raoul Follereau, o il suo rappresentante, è invitato a partecipare ad ogni assemblea generale con voce consultiva.

3 - L'associazione può aprire uffici operativi e di rappresentanza in Italia e all'estero con delibera del Comitato Esecutivo.

4 - L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5 - Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

6 - L'associazione ha durata illimitata.

7 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 - Finalità e Attività

Lo scopo dell'Associazione è di promuovere una cultura di solidarietà attraverso la promozione delle opere e della testimonianza di Raoul FOLLEREAU nella "Battaglia contro la lebbra e contro tutte le lebbre".

A tal fine svolge attività per:

- promuovere, incoraggiare, sostenere, realizzare opere contro il Morbo di Hansen e ogni altra causa di emarginazione come dal Messaggio di Raoul Follereau;
- promuovere, incoraggiare, sostenere, realizzare iniziative e programmi di cooperazione e di solidarietà internazionale con le popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo;
- promuovere, sostenere e realizzare attività di formazione del personale locale, di operatori della cooperazione nei Paesi in Via di Sviluppo e in Italia;
- mantenere e sviluppare rapporti e scambi con tutte le istituzioni e le realtà associative, nazionali ed internazionali, pubbliche o private, aventi finalità affini alle proprie, potendo stipulare con esse accordi e convenzioni;
- informare, formare, educare l'opinione pubblica attraverso la realizzazione di programmi di sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo, spettacoli, manifestazioni ed iniziative varie rivolte all'opinione pubblica;
- promuovere, realizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento in ambito scolastico ed extrascolastico sulle tematiche di competenza;
- svolgere e realizzare ogni attività e iniziativa connessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita.

Art. 3 – Soci

1 - Sono Soci coloro i quali sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Esecutivo.

2 - Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. La condizione di Socio decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.

3 - Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- decesso;
- indegnità deliberata dall'Assemblea dei Soci. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

- 1 – Tutti i soci hanno diritto a:
 - a. partecipare alle assemblee;
 - b. votare direttamente o per delega;
 - c. recedere dall'appartenenza all'Associazione
- 2 – I soci sono tenuti a:
 - a. rispettare le norme del presente Statuto;
 - b. versare le quote sociali nell'ammontare e nei tempi fissati dall'Assemblea;
 - c. prestare il lavoro preventivamente concordato con il Comitato Esecutivo o con il Segretario, se a ciò delegato.

Art. 5 – Organi

- 1 - Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Comitato Esecutivo;
 - c. il Presidente;

Art. 6 - Assemblea dei Soci

- 1 – L'Assemblea è costituita da tutti i Soci effettivi dell'Associazione.
- 2 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3 – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con comunicazione scritta individuale a ciascun socio (lettera, e.mail, fax), indicante l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, la data e il luogo fissati per la riunione.
- 4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3) alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
- 5 – In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio per iscritto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega e può aver luogo nello stesso giorno.
- 6 – Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe devono essere fatte per iscritto in duplice copia, una al delegato e una al Presidente dell'Associazione e devono essere convalidate all'inizio della seduta dell'Assemblea.
- 7 – Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e loro delega, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 16 "Modifiche dello Statuto" e per le Assemblee straordinarie. Le deliberazioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.
- 8 – L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente nelle modalità descritte al comma 3 o su richiesta di almeno la metà dei soci e può deliberare esclusivamente:
 - a. sui Punti iscritti all'Ordine del Giorno;

- b. su modifiche dello Statuto;
 - c. sullo scioglimento dell'Associazione.
- 9 - Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza fisica o per delega di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 10 - Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza fisica o per delega di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
- 11 – L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. deliberare sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b. eleggere i Membri del Comitato Esecutivo su lista unica di candidati;
 - c. nominare il Revisore certificatore del Bilancio associativo
 - d. approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
 - e. approvare il Bilancio preventivo;
 - f. approvare il Bilancio Consuntivo;
 - g. approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all'Articolo 16;
 - h. stabilire l'ammontare delle quote associative;
 - i. approvare appositi Regolamenti interni per meglio disciplinare il funzionamento interno, sottoposti dal Comitato Esecutivo;
 - j. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Esecutivo per motivi di urgenza;
 - k. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
 - l. nominare scrutatori, se necessari.

Art. 7 - Comitato Esecutivo

- 1 – Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto fino ad un massimo di 5 (cinque) membri. Esso può cooptare altri tre membri tra i soci oppure non soci, in qualità di esperti, con il solo voto consultivo.
- 2 – Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 3 (tre) volte l'anno.
- 3 – Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con comunicazione scritta individuale a ciascun membro (lettera, e.mail, fax), indicante l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, la data e il luogo fissati per la riunione.
- 4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3) alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.
- 5 – In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Membri.
 - 5.1 - In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e può aver luogo nello stesso giorno.
- 6 – Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. eleggere il Vicepresidente;

- c. nominare il Segretario;
- d. assumere e dimettere il personale;
- e. concordare il lavoro dei soci;
- f. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- g. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- i. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- j. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- k. nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

7 – Il Comitato Esecutivo può nominare un Segretario anche al di fuori dei membri del C.E., con il compito di redigere il verbale delle sedute. Il verbale deve essere letto ed approvato al termine della riunione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8 – Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo, subentrerà il primo dei non eletti e, a parità di voti, il più anziano di età tra questi.

Art. 8 – Presidente

1 – Il Presidente, è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo. Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti su lista unica di candidati, tra i suoi componenti.

2 – Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo Articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Articoli 6 e 7 (comma 2,3,4).

3 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

4 – Il Presidente:

- a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- b. esegue incassi e accettazioni di qualsiasi natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c. verifica e autorizza operazioni di pagamento e riscossione.

5 - In casi di impedimento, il Presidente potrà delegare, con atti di procura il Segretario o un membro del C.E. o altre persone opportunamente individuate.

6 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

7 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o in sua assenza, dal membro più

anziano di età del Comitato Esecutivo.

8 – In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Comitato Esecutivo, convocato senza indugio dal Vicepresidente, provvede alla nomina di un nuovo Presidente. Fino alla nuova nomina le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 9 – Segretario

1 – Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- b. provvede alla gestione della corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- d. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di Ottobre;
- e. predispone lo schema di rendiconto o di bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il Mese di Marzo;
- f. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- g. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo;
- h. È a capo del personale; ne propone al C.E. l'assunzione e/o le dimissioni.

Art. 10 – Certificazione del Bilancio

1 – La certificazione del Bilancio è effettuata da un Revisore dei Conti o Studio abilitato, esterni all'associazione – nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Esecutivo, fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

2 – Il Revisore o Studio, dovranno certificare annualmente il Bilancio consuntivo dell'associazione e provvedere alle audit delle attività richieste dai donors. La certificazione accompagnerà il Bilancio consuntivo e sarà distribuita a tutte le istituzioni esterne.

3 – Il Revisore o Studio può essere invitato alle riunioni di Assemblea e di Comitato Esecutivo.

4 – Il mandato avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovato.

Art.11 - Collegio arbitrale

1 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2 - La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3 - Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di

accordo, dal presidente della Corte d'appello di Biella il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 - Durata delle cariche

1 - Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2 - Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

3 - Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi, su specifico mandato, che ne abbiano fornito apposita documentazione.

Ai consiglieri o Soci o Segretario che abbiano ricevuto specifici incarichi per lo svolgimento di attività che richiedono l'espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Comitato Esecutivo potrà riconoscere un emolumento adeguato all'attività prestata, oltre al rimborso delle spese.

Art. 13 - Risorse economiche

1 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative e contributi dei soci;
- b. contributi dei privati;
- c. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. introiti derivanti da convenzioni;
- g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2 - I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Comitato Esecutivo. Eventuali riserve momentanee dovranno essere depositate in titoli di stato.

3 - Ogni operazione finanziaria superiore all'importo di Euro 5.000 (cinquemila) è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

4 - La gestione finanziaria corrente dell'Associazione è demandata al Segretario che opererà nei limiti del budget e delle delibere approvati dal Comitato Esecutivo per operazioni di importo singolarmente non superiori a Euro 5.000 (cinquemila).

Per la sola girata di assegni, di vaglia, ecc. intestati all'Associazione e l'ordine di addebito in conto corrente di tratte emesse da fornitori, è attribuito potere di firma al Segretario.

Art.14 - Quota sociale

1 - La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 - I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Rendiconto o Bilancio

1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i Rendiconti o i Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2 - Dal rendiconto o dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3 - Il rendiconto o il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 16 - Modifiche dello Statuto

1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci dell'Associazione.

Art. 17 - Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da una Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti fisicamente o per delega.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni con finalità simili o ad ONLUS a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Roma 26 maggio 2010